

1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti";

b) all'articolo 93, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale," sono soppresse;

d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto conto" sono inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario giudiziale,".

Art. 12-quater. – (Modifica all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448). – 1. All'articolo 25 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 692):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'interno (MARONI) e dal Ministro della giustizia (ALFANO) il 26 maggio 2008.

Assegnato alle commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), riunite in sede referente, il 26 maggio 2008 con parere delle commissioni I, V, VIII XI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 maggio 2008.

Esaminato dalle commissioni riunite il 28 maggio, 3, 4, 5 e 6 giugno 2008.

Esaminato in aula 4, 5, 11, 12, 17 e 18 giugno 2008 e approvato il 24 giugno 2008.

Camera dei deputati (atto n. 1366):

Assegnato alle commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), riunite in sede referente, il 24 giugno 2008 con parere delle commissioni 3ª, 4ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite il 30 giugno, 1º, 2, 3 e 7 luglio 2008.

Esaminato in aula il 2, 11, 14 e 15 luglio 2008 ed approvato, con modificazioni, il 16 luglio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 692-B):

Assegnato alle commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), riunite in sede referente, il 16 luglio 2008 con parere della commissione V.

Esaminato dalle commissioni riunite il 21 e 22 luglio 2008.

Esaminato in aula e approvato il 23 luglio 2008.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.